

DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209 ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Codice delle assicurazioni private

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.

⁽²⁾ Vedi, anche, l' art. 41, commi 1, 2 e 3-bis, D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dall' art. 31, comma 1, lett. a) e c), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

Capo V

Sistema di indennizzo dei danni derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria

Art. 302. *Ambito di intervento*

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati nell'esercizio dell'attività venatoria per i quali vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui:

- a) l'esercente l'attività venatoria non sia identificato;
- b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile;
- c) l'esercente l'attività venatoria sia assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta o vi sia posta successivamente.

2. Nel caso di cui alla lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al venti per cento. Nel caso di cui alla lettera b), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all'importo stabilito nel regolamento di attuazione del presente capo. Nel caso di cui alla lettera c), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all'importo di euro cinquecento. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

3. In tutti i casi previsti dal comma 1, il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti nella legge che disciplina l'esercizio dell'attività venatoria.

Art. 303. *Fondo di garanzia per le vittime della caccia*

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, dalla CONSAP con l'assistenza di un apposito comitato. ⁽¹²²⁶⁾

2. Il Ministro dello sviluppo economico disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché la composizione del comitato di cui al comma 1. ⁽¹²²⁷⁾

3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità venatoria sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo di assicurazione. ⁽¹²²⁵⁾

4. Il regolamento di cui al comma 2 determina le modalità di fissazione annuale della misura del contributo, nel limite massimo del quindici per cento del premio imponibile, tenuto conto dei risultati della

liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo. ⁽¹²²⁸⁾

⁽¹²²⁵⁾ Il contributo di cui al presente comma è stabilito nella misura del 5%:

- per l'anno 2005 dall'*art. 1, comma 1, D.M. 20 gennaio 2006*;
- per l'anno 2006 dall'*art. unico. D.M. 15 dicembre 2006*;
- per l'anno 2007 dall'*art. unico, D.M. 20 dicembre 2007*;
- per l'anno 2009 dall'*art. 1, D.M. 1, D.M. 23 dicembre 2008*;
- per l'anno 2010 dall'*art. 1, D.M. 18 dicembre 2009*;
- per l'anno 2011 dall'*art. 1, D.M. 30 novembre 2010*;
- per l'anno 2012 dall'*art. 1, D.M. 5 dicembre 2011*;
- per l'anno 2013 dall'*art. 1, D.M. 12 dicembre 2012*;
- per l'anno 2014 dall'*art. 1, D.M. 4 dicembre 2013*;
- per l'anno 2015 dall'*art. 1, D.M. 22 dicembre 2014*;
- per l'anno 2016 dall'*art. 1, D.M. 23 novembre 2015*; - per l'anno 2017 dall' *art. 1, D.M. 2 dicembre 2016*.

Il contributo è stato successivamente elevato al 10%:

- per l'anno 2018 dall' *art. 1, D.M. 21 dicembre 2017*;
- per l'anno 2019 dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2018*;
- per l'anno 2020 dall' *art. 1, D.M. 20 dicembre 2019*;
- per l'anno 2021 dall' *art. 1, D.M. 28 dicembre 2020*.

⁽¹²²⁶⁾ Nel presente provvedimento le parole "Ministero delle attività produttive" sono state sostituite dalle parole "Ministero dello sviluppo economico", ai sensi di quanto disposto dall' *art. 1, comma 213, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74*.

⁽¹²²⁷⁾ Nel presente provvedimento le parole "Ministro delle attività produttive" sono state sostituite dalle parole "Ministro dello sviluppo economico", ai sensi di quanto disposto dall' *art. 1, comma 213, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74*.

⁽¹²²⁸⁾ Comma così modificato dall' *art. 1, comma 28, lett. c), L. 4 agosto 2017, n. 124*.

Art. 304. Diritto di regresso e di surroga

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti all'*articolo 302*, comma 1, lettere a) e b), ha azione di regresso nei confronti del responsabile del danno per il recupero dell'indennizzo pagato, nonché degli interessi e delle spese.
2. Nel caso previsto all'*articolo 302*, comma 1, lettera c), il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che ha risarcito il danno è surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all'*articolo 258*, comma 4, lettera a).